



Upstream, 24 Comuni ricorrono contro il Pitesai

“Tempi non rispettati, mancata valutazione degli impatti cumulativi, assenza di pianificazione e limite gas inutile”. Al Tar anche Gas Plus e Padana Energia: contestato il Piano e gli atti Mite conseguenti

Sforamento dei tempi previsti, non considerazione degli effetti cumulativi dei progetti di ricerca e di coltivazione esistenti e potenziali, adesione a “illegittima” e “inutile” condizione posta dalla Conferenza Unificata sulla limitazione delle attività di ricerca al solo gas, mancata “zonazione” del territorio nazionale. Sono questi i quattro motivi alla base del ricorso presentato al Tar Lazio da 24 Comuni italiani di cinque Regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Sicilia e Piemonte) contro il Pitesai, il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee destinato a individuare le zone “ove è consentito lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale”.

L’iter del Piano, previsto dal DL Semplificazioni n. 135/2018 convertito con legge n. 12/2019 del Governo Conte I, si è concluso l’11 febbraio 2022 con la pubblicazione DM Mite n. 548 del 28 dicembre 2021 di adozione del Piano (QE 11/2). Ed è proprio questo decreto, con i relativi allegati, che i 24 Comuni chiedono di annullare così come gli atti che lo hanno preceduto e quindi: il decreto Mite n. 399 del 29 settembre 2021 che definisce la procedura di Vas, il parere della Commissione Tecnica di Via-Vas n. 149 del 15 settembre 2021, il parere del ministero della Cultura n. 4760 del 23 settembre 2021.

Nel dettaglio i Comuni che si sono rivolti alla giustizia amministrativa sono: Alba Adriatica (Teramo), Atella (Potenza), Atena Lucana (Salerno), Baragiano (Potenza), Barile (Potenza), Buonabitacolo (Salerno), Carpignano Sesia (Novara), Lavello (Potenza), Lozzolo (Vercelli), Martinsicuro (Teramo), Maschito (Potenza), Montemilone (Potenza), Monte San Giacomo (Salerno), Montesano sulla Marcellana (Salerno), Noto (Siracusa), Padula (Salerno), Pineto (Teramo), Polla, (Salerno), Rionero in Vulture (Potenza), Ripacandida (Potenza), Sala Consilina (Salerno), Silvi (Teramo), Teggiano (Salerno), Venosa (Potenza).

Il ricorso, depositato lunedì 11 aprile, porta la firma dell’avvocato Paolo Colasante del Foro di Roma, e ha visto la collaborazione del docente universitario Enzo Di Salvatore, autore anche dei quesiti del referendum “no triv” del 2016. A organizzare in questi mesi l’iniziativa dei Comuni, riferisce l’Adnkronos, il Coordinamento nazionale No Triv. Non essendo stata depositata istanza cautelare i tempi di esame

del ricorso potrebbero non essere brevi.

Da segnalare inoltre che, sebbene è facile immaginare con diverse motivazioni, anche Gas Plus e Padana Energia hanno chiesto l’annullamento del Pitesai e degli atti conseguenti e in particolare nel caso di Padana Energia della nota prot. n. 10860 del 7 aprile 2022 del Mite avente ad oggetto “Concessioni di coltivazione di idrocarburi denominate: Ravenna Terra, Mirandola, Santerno, Spilamberto, Settala, Pomposa”, mentre Gas Plus Italiana della nota prot. n. 10858 del 7 aprile 2022 del Mite relativa alle “Concessioni di coltivazione di idrocarburi denominate: Monte Morrone, Pigazzano, Filetto, Policoro, Mafalda, Monteardone, Fornovo di Taro, San Mauro”. Nel Buig di marzo si segnalavano 37 attività di ricerca respinte a seguito del Pitesai (QE 8/4).

“Adozione fuori tempo massimo”

Tornando all’iniziativa dei Comuni, vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno spinto le 24 amministrazioni a muoversi contro il Piano. Innanzitutto, sottolineano i ricorrenti, il Pitesai è stato adottato fuori tempo massimo perché, si evidenzia, doveva essere approvato “entro la data del 30 settembre 2021”, invece esso reca la data del 28 dicembre 2021 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio 2022.

“L’unico atto che il Mite ha adottato in tempo utile - si legge nel ricorso - è il Decreto Vas del 29 settembre 2021, numero 399. Rimane però inteso che l’adozione di tale atto non consente di ritenere soddisfatto il limite temporale imposto dalla legge, la quale richiedeva perentoriamente che l’iter procedimentale si chiudesse entro il 30 settembre 2021 e, anzi, sia consentito dire che - viste le ampie proroghe legislative di cui il Mite si è potuto giovare - esso ben avrebbe potuto in circa tre anni portare a compimento il Piano senza incorrere in un’evidente violazione del termine previsto dalla legge”.

Intesa in Conferenza Unificata: limitazione al solo gas “illegittima e inutile”

Il secondo motivo di ricorso riguarda l’intesa sul Pitesai rilasciata in Conferenza Unificata subordinatamente alla garanzia che, nelle aree idonee definite dal Piano, il prosieguo delle attività connesse ai permessi di ricerca di idrocarburi si limitassero esclusivamente al gas. Per i ricorrenti l’adesione del Mite a questa

condizione è illegittima e del tutto inutile.

Illegittima perché, si legge nel ricorso, sia la base giuridica del Pitesai, sia la base giuridica dei singoli titoli minerari (artt. 3, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991) non contengono alcuna distinzione fra idrocarburi liquidi e gassosi. Ciò “in quanto appare più che evidente - anzitutto dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico - che i permessi di ricerca di idrocarburi, rilasciati per condurre indagini sismiche (e successivo pozzo esplorativo) volti al rinvenimento di idrocarburi, non possano ‘pre-conoscere’ il contenuto di quanto deve essere ancora cercato e, pertanto, non potranno mai essere accordati per una sola tipologia di idrocarburi”. Ne deriva “che i futuri permessi di ricerca non potranno che continuare a riguardare entrambe le tipologie di idrocarburi, in quanto il Pitesai sottopone i prossimi rilasci di titoli minerari a una condizione impossibile e, comunque, illegittima”.

“Mancata considerazione degli impatti cumulativi”

Nel Pitesai, accusano ancora i 24 Comuni, “non vi è traccia alcuna di valutazioni circa gli effetti provvedimento si pone in palese contrasto con il diritto dell’Unione europea, come recentemente ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella pronuncia del 13 gennaio 2022 (...), proprio in relazione alla disciplina della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in Italia, in cui ha affermato chiaramente che in caso di aree contigue aperte alla ricerca, la valutazione ambientale deve considerare gli effetti cumulativi dei progetti”.

“Nessuna zonazione: un vademecum e non una pianificazione”

Infine per i ricorrenti il Piano non realizza l’obiettivo che gli era stato assegnato. “Il quadro che deriva dall’adozione del Pitesai - si rimarca nel ricorso - non è affatto quello di una pianificazione nazionale previamente e rigorosamente definita e in grado di guidare - con un certo grado di prevedibilità - la successiva attività sui singoli procedimenti per il rilascio dei titoli minerari. Non è - come invece la legge avrebbe voluto - un atto di pianificazione che va a definire ‘zone aperte’ e ‘zone chiuse’ alle attività minerarie con mappature chiare e senza relativizzazioni di sorta”. È piuttosto - come dichiara la stessa relazione illustrativa - un “atto di indirizzo generale al fine di guidare la gestione delle procedure”. In buona sostanza, conclude il ricorso, è un vademecum o un documento recante linee guida per orientare l’attività dell’amministrazione, ma non era questo che chiedeva la legge.

In allegato sul sito di QE il ricorso presentato al Tar dai 24 Comuni e i decreti monocratici relativi a Padana Energia e a Gas Plus.